

Sommario

Editoriale

Luigi Costato

L'ennesima riforma della PAC 1

L'incontro del 16 aprile 2021

Benessere animale, scienza e giurisdizione - dall' *Animal Welfare* alla *Global Animal Law* 7

Ferdinando Albinetti

Esseri senzienti, animali ed umani: nuovi paradigmi e nuovi protagonisti 9

Mariachiara Tallacchini

Il sentire animale tra scienze, valori, e policies europee 26

Marcello Mele

La tutela del benessere degli animali domestici: le evidenze scientifiche 33

Lorenza Paoloni

Benessere animale e filiera sostenibile 37

Francesco Paolo Traisci

Specismo ed antispecismo nella tutela degli animali 42

Alessandra Di Lauro

Religione del cibo: quale normatività per il benessere animale? 53

Antonio Palmieri

«De esu carni» 63

Roberto Saija

Esercizio "conformato" dell'attività venatoria: un ossimoro? 69

Francesco E. Celentano

Benessere animale, scienza e diritto nella prospettiva internazionale ed europea 79

Luigi Costato

Benessere animale, tra "misericordia" e giurisprudenza 89

Ricerche

Antonio Musio

Regimi alimentari nel rispetto del benessere animale 91

Valeria Paganizza

L'istituto della diffida nel settore agroalimentare 107

Osservatorio internazionale

Yangyao Yu

Agricultural Policy of XXI Century in China 133

Commenti e note

Stefano Vaccari

Tra Gucci e Prošek 144

Recensioni

Luigi Costato

Il Trattato di Diritto Alimentare 154

Editoriale

L'ennesima riforma della PAC: alla ricerca di modelli tuttora incerti, tra piani strategici, competenze concorrenti, e mercato

L'ennesima riforma della PAC, più volte annunciata e rinviata, è stata finalmente pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 38, che apre la parte agricola del TFUE, afferma, al paragrafo 1, che "L'Unione definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca.", ma da Lisbona la competenza in materia non è più esclusiva bensì concorrente. Infatti l'art. 4 del TFUE afferma che "L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori", fra i quali sono compresi, sub d), "agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare". La contraddizione è apparsa subito evidente ai primi commentatori della modifica, ma leggendo la nuova riforma ci si rende conto che anche l'apparentemente inconciliabile può coesistere e dare dei risultati che, nella sostanza, stanno a significare che, ferma restando la necessità di assicurare la libera circolazione dei prodotti agricoli, nella quale è intervenuta fortemente la nuova regolamentazione specialmente per il settore dei vini, specie a denominazione protetta, la nuova PAC ha rinunciato a una seria attività di controllo della Commissione stabilendo invece le condizioni per il finanziamento dei piani strategici agricoli nazionali. Certo i piani nazionali sono soggetti a una serie di condizioni che gli Stati devono rispettare, ma non è previsto alcun efficace controllo sul rispetto degli impegni presi da chi vede finanziati i sopracitati piani.

L'analisi dei tre regolamenti dovrà essere fatta con cura e richiede tempo e studio; tuttavia da essi emerge un ulteriore passo verso la rinalizzazione delle azioni di sostegno degli agricoltori, una apparente maggiore sensibilità nei confronti della *food security* unionale e l'acquisizione di pessime abitudini che hanno alcuni stati membri nella stesura dei regolamenti, pieni di rinvii che rendono difficile la consultazione e la comprensione dell'atto.

Quanto alla *food security*, su di essa è posta attenzione in qualche considerando: infatti il primo considerando del reg. 2115 recita: "La comunicazione della Commissione del 29 novembre 2017 dal titolo «Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura» definisce le sfide, gli obiettivi e gli orientamenti per la futura politica agricola comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi comprendono: rendere la PAC più orientata ai risultati e al mercato, promuovere la modernizzazione e la sostenibilità, compresa la sostenibilità economica, sociale, ambientale e climatica delle zone agricole, silvicole e rurali, e contribuire a ridurre gli oneri amministrativi dei beneficiari connessi alla normativa dell'Unione".

Ma se si analizzano brevemente i contenuti del reg. 2115, si nota che

rivista di diritto alimentare

Direttore

Luigi Costato

Vice direttori

Ferdinando Albinis - Paolo Borghi

Comitato scientifico

Sandro Amoroso - Alessandro Artom
Alberto Germanò - Marianna Giuffrida
Antonio Jannarelli - Emanuele Marconi - Pietro Masi -
Lorenza Paoloni - Michele Tamponi

Editore

A.I.D.A. - ASSOCIAZIONE
ITALIANA DI DIRITTO ALIMENTARE

Redazione

Via Ciro Menotti 4 - 00195 Roma
tel. 063210986 - fax 063210986
e-mail redazione@aida-ifla.it

Sede legale

Via Ciro Menotti 4 - 00195 Roma

Periodico iscritto il 18/9/2007 al n. 393/2007 del Registro
della Stampa presso il Tribunale di Roma (online)
ISSN 1973-3593 [online]

Periodico iscritto il 26/5/2011 al n. 172/2011 del Registro
della Stampa presso il Tribunale di Roma (su carta)
ISSN 2240-7588 [stampato]
stampato in proprio

dir. resp.: Ferdinando Albinis

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO

FERDINANDO ALBINIS, straordinario Universitas
Mercatorum

FRANCESCO EMANUELE CELENTANO, ricercatore
Università di Bari "Aldo Moro"

LUIGI COSTATO, emerito Università di Ferrara

ALESSANDRA DI LAURO, ordinario Università di Pisa

MARCELLO MELE, ordinario Università di Pisa

ANTONIO MUSIO, associato Università di Salerno

VALERIA PAGANIZZA, ricercatrice Università di
Padova

ANTONIO PALMIERI, ordinario Università del
Molise

LORENZA PAOLONI, ordinario Università del
Molise

ROBERTO SAJJA, ricercatore Università di
Reggio Calabria

MARIACHIARA TALLACCHINI, ordinario Università
Cattolica del Sacro Cuore

FRANCESCO PAOLO TRAISCI, ordinario
Università del Molise

STEFANO VACCARI, Dirigente Mipaaf

YANGYAO YU, Vice Chairman, Shanghai Food
and Drug Safety Academy

I testi pubblicati sulla Rivista di diritto alimentare, ad eccezione delle rubriche informative, sono sottoposti alla valutazione aggiuntiva di due "referees" anonimi. La direzione della rivista esclude dalla valutazione i contributi redatti da autori di chiara fama. Ai revisori non è comunicato il nome dell'autore del testo da valutare. I revisori formulano un giudizio sul testo ai fini della pubblicazione, ed indicano eventuali integrazioni e modifiche che ritengono opportune.

Nel rispetto della pluralità di voci e di opinioni accolte nella Rivista, gli articoli ed i commenti pubblicati impegnano esclusivamente la responsabilità degli autori.

Il presente fascicolo è stato chiuso in Redazione il 15 dicembre 2021, e successivamente composto in tipografia a causa della riduzione delle attività cagionata dall'emergenza COVID.

all'art. 4, punto 2 si fornisce la solita definizione di chi ha rapporti con il terreno definendolo impropriamente «agricoltore» nel riferirsi a un detentore di terreni potenzialmente agricoli.

“L'«attività agricola» è determinata in modo tale da consentire di contribuire alla fornitura di beni pubblici e privati attraverso almeno una delle seguenti attività:

a) la produzione di prodotti agricoli che comprende azioni quali l'allevamento di animali o la coltivazione, anche mediante la paludicoltura, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida;

b) il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre al ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti”.

Esaminando la riforma in modo più generale, poiché gli atti dell'Unione adottati con la procedura ordinaria, come quelli agricoli, sono frutto di complicati negoziati, il testo finale dei tre regolamenti è costruito ricucendo pezzi già definiti da tempo con altri che sono il risultato delle trattative del Parlamento con la Commissione, con il Consiglio e, se del caso, nel c.d. trilogio. Per chi ha studiato i regolamenti CEE degli anni '60 del secolo scorso la nostalgia per la correttezza tecnica e la chiarezza di quelli rispetto agli attuali si fa molto forte. Ma, forse, si potrebbe sperare in un testo coordinato?

Il reg. 2115, all'art. 123, stabilisce che “ciascuno Stato membro designa un'autorità di gestione nazionale per il proprio piano strategico della PAC”; la soluzione presenta qualche problema di coordinamento per uno Stato semiregionale come il nostro, come le vicende del Covid 19 hanno ampiamente dimostrato: spesso alcuni presidenti di Regione si sono comportati come prime donne e, più in generale, è stato necessario commissariare la vaccinazione perché il coordinamento si mostrava difficile e l'esecuzione molto differenziata e, insospettabilmente, lenta anche in regioni di solito efficienti. Alle viste un nuovo accentramento, per dimostrare che non sempre la regionalizzazione dà risultati accettabili?

Infine, la crisi delle “mascherine” e di altri prodotti medicali e il mancato rispetto delle regole della WTO (oggi ancora in profonda crisi e violata sistematicamente quanto meno dal più grande stato del mondo, senza alcuna conseguenza) rende problematico affidarsi al “mercato” che fra dirigismo autoritario e enormi quantità di denaro in circolazione negli stati “liberali” è diventato, ben più del solito, una giungla ove avviare gli agricoltori europei è un gravissimo errore; gli sbalzi dei prezzi dei cereali e della soia di quest'anno ne sono la prova più evidente.

Luigi Costato